

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL
XXI CONGRESSO della FISASCAT-CISL TERRITORIALE DI FERRARA

PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO

ART. 1

Partecipano al XXI CONGRESSO della FISASCAT-CISL TERRITORIALE DI FERRARA, con diritto di voto e di parola, le/i delegate/i elette/i dalle Assemblee congressuali nei luoghi di lavoro e dalle Assemblee congressuali territoriali che coinvolgono gli iscritti che prestano la propria attività in realtà nelle quali non sia possibile tenere apposite assemblee (polverizzato) delle FISASCAT-CISL TERRITORIALE di Ferrara.

ART. 2

Partecipano, con il solo diritto di parola, in quanto non delegate/i, le/i componenti uscenti e subentranti a qualsiasi titolo del COMITATO DIRETTIVO della FISASCAT-CISL TERRITORIALE di Ferrara.

ART. 3

Le/i delegate/i impossibilitate/i a presenziare al XXI CONGRESSO della FISASCAT-CISL TERRITORIALE DI FERRARA possono trasferire la propria delega ad altra/o delegata/o eletto dalla stessa Assemblea congressuale nel luogo di lavoro e dalla Assemblea congressuale territoriale che coinvolge gli iscritti che prestano la propria attività in realtà nelle quali non sia possibile tenere apposite assemblee (polverizzato), su convalida della Commissione Verifica Poteri.

Nessuna/nessun delegata/o può cumulare più di 2 (due) deleghe compresa la propria.

COMMISSIONI E UFFICI DEL CONGRESSO

ART. 4

Il Congresso elegge:

- a) l'Ufficio di Presidenza
- b) l'Ufficio di Segreteria;
- c) i Questori;
- d) gli Scrutatori.

ART. 5

Il Congresso elegge inoltre le seguenti Commissioni e le/i rispettive/i Presidenti e Vice Presidenti:

- a) Commissione per il Regolamento composta da:

- Ufficio di Presidenza;
- Ufficio di Segreteria.

La Commissione ha il compito di:

1. esaminare le proposte relative all'eventuale inclusione, nell'ordine del giorno, di punti in esso non compresi;
2. stabilire l'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, delle Commissioni e delle eventuali sezioni di lavoro;
3. autorizzare la distribuzione di documenti e di materiale congressuale.

b) Commissione per la Verifica dei Poteri composta da:

- un Presidente;
- un Vicepresidente;
- due Componenti.

La Commissione ha il compito di:

1. esaminare e convalidare le deleghe;
2. autorizzare il trasferimento di deleghe;
3. esaminare e decidere in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze di natura elettorale attinenti all'elezione delle/dei delegate/i.

c) Commissione per lo Statuto composta da:

- un Presidente;
- un Vicepresidente;
- due componenti;
- il Segretario Organizzativo della FISASCAT-CISL TERRITORIALE di Ferrara.

La Commissione ha il compito di esaminare e riferire al Congresso sulle proposte di modifiche statutarie.

Le modifiche statutarie proposte direttamente dal Congresso, in applicazione dell'art. 36 dello Statuto della FISASCAT-CISL NAZIONALE, vanno presentate, nell'ambito dei lavori congressuali, alla Commissione entro le ore 13.00 del giorno 06/03/2025.

d) Commissione Elettorale composta da:

- un Presidente;
- un Vicepresidente;
- due componenti.

La Commissione ha il compito di:

1. ricevere le liste elettorali;
2. controllare la regolarità delle liste elettorali consegnategli;
3. predisporre il materiale relativo alla votazione.

Nel caso in cui sia necessario organizzare le operazioni elettorali in più seggi, ogni componente della Commissione elettorale assume la Presidenza di un seggio. Agli effetti dello svolgimento delle elezioni, la Commissione è integrata con due Scrutatrici/Scrutatori per ogni seggio.

La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di esaminare e decidere, in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze riguardanti la votazione per l'elezione del COMITATO DIRETTIVO della FISASCAT-CISL TERRITORIALE di Ferrara.

I componenti della Commissione Elettorale (e le Scrutatrici e gli Scrutatori) sono incompatibili con le candidature nelle liste congressuali.

e) Commissione per le Mozioni composta da:

- un Presidente;
- un Vicepresidente;
- due componenti.

La Commissione ha il compito di:

1. elaborare e/o coordinare i documenti finali;
2. designare una/uno o più relatrici/relatori che riferiranno al Congresso.

SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO SULLA RELAZIONE GENERALE

ART. 6

Il Congresso si può articolare in sezioni su tematiche specifiche.

ART. 7

Le/i congressiste/i, che intendono prendere la parola nel corso del dibattito in Assemblea plenaria o nelle sezioni, devono iscriversi alle rispettive Presidenze servendosi dell'apposito modulo.

ART. 8

Le/i congressiste/i, che si iscrivono a parlare sulla relazione, hanno la parola nell'ordine di iscrizione.

Coloro che chiedono di parlare per mozione d'ordine hanno immediato diritto di parola, alla fine dell'intervento della/del congressista che sta parlando, sempre che il loro intervento riguardi norme regolamentari o procedurali.

Ogni congressista può prendere la parola una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione.

Sulle pregiudiziali di metodo e sulle mozioni d'ordine hanno diritto di parola una/un congressista che si esprime a favore e una/uno contro.

ART. 9

La durata dell'intervento della/del congressista non può superare i 10 (dieci) minuti. L'assemblea congressuale, anche nel corso dei lavori, può modificare a maggioranza semplice tale durata.

Gli interventi possono anche essere consegnati in forma scritta alla Presidenza.

Gli interventi per la presentazione di mozioni d'ordine non possono superare i 5 (cinque) minuti.

Gli interventi a favore e contro la mozione d'ordine (limitati ad una/un congressista a favore e ad una/uno contro) non possono superare i 3 (tre) minuti.

In caso di proposta di chiusura delle iscrizioni a parlare, viene data la parola, per un tempo massimo di 3 (tre) minuti, ad una/un congressista che si esprime a favore e ad una/uno contro.

ESAME E APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO

ART. 10

Gli interventi delle/dei congressiste/i sulle singole proposte di modifica statutaria non possono superare la durata di 5 (cinque) minuti.

ESAME E APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MOZIONI E DI ORDINI DEL GIORNO

ART. 11

Sulle proposte di mozioni presentate al Congresso dall'apposita Commissione possono essere presentati emendamenti o prospettate mozioni alternative; possono altresì essere presentati ordini del giorno.

Per la discussione e l'approvazione di emendamenti, di mozioni o di ordini del giorno, la procedura da osservare è quella di cui ai successivi articoli.

ART. 12

Gli emendamenti alle mozioni presentate all'apposita Commissione, le mozioni alternative e gli emendamenti a queste ultime, nonché gli ordini del giorno e gli emendamenti a questi ultimi, possono essere presentati solo in forma scritta.

ART. 13

La presentazione di emendamenti alle proposte di mozioni predisposte dall'apposita Commissione, di mozioni alternative o di ordini del giorno deve avvenire, nell'ambito dei lavori congressuali, entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 06/03/2025 nelle mani della/del Presidente della Commissione Mozioni, o di una/un sua/suo incaricata/o, che ne darà attestazione scritta al presentatore.

Gli emendamenti possono essere sottoscritti anche da una/un sola/solo delegata/o.

Le mozioni alternative e gli ordini del giorno devono essere sottoscritti da almeno tre congressiste/i.

La Commissione per le Mozioni può unificare in un unico testo gli emendamenti che presentano analogia di contenuti.

Sugli emendamenti non accolti, la Commissione per le Mozioni riferirà al Congresso le relative motivazioni.

ART. 14

Sugli emendamenti che non sono stati accolti dalla Commissione per le Mozioni e che vengono riconfermati dalle/dai proponenti si adotta la seguente procedura:

- a) viene data la parola alla/al delegata/o o ad una/uno delle/dei delegate/i, nel caso di sottoscrizioni plurime, per l'illustrazione dell'emendamento. La durata dell'intervento non può superare il tempo massimo di 5 (cinque) minuti;
- b) possono intervenire una/un delegata/o che si esprime a favore ed una/un delegata/o contro per un tempo non superiore a 3 (tre) minuti ciascuno.

Sugli emendamenti unificati in un unico testo, le/i delegate/i proponenti hanno la facoltà di dissociarsi dalla proposta formulata dalla Commissione per le Mozioni e di riconfermare gli emendamenti originari (in tal caso viene applicata la medesima procedura prevista per gli emendamenti non accolti di cui al paragrafo a) del presente articolo).

ART. 15

Al termine dell'esame degli emendamenti alle singole mozioni il Congresso procede alla votazione di ciascuna di esse nel loro complesso.

ART. 16

La Commissione per le Mozioni dà conto al Congresso degli ordini del giorno e delle proposte di mozioni alternative che le sono pervenute.

Gli ordini del giorno e le mozioni alternative possono essere illustrati da uno dei presentatori, che prende la parola per un tempo massimo di 10 (dieci) minuti.

ART. 17

La procedura stabilita per l'esame degli emendamenti di cui agli articoli precedenti viene adottata anche in caso di presentazione di emendamenti alle mozioni alternative.

ART. 18

Sugli ordini del giorno, la Commissione per le Mozioni può proporre al Congresso propri emendamenti.

La procedura di cui agli art. 13 e 14 del presente Regolamento viene adottata anche per l'approvazione degli ordini del giorno.

SISTEMI DI VOTAZIONE - DICHIARAZIONE DI VOTO

ART. 19

Le votazioni avvengono:

- a) per alzata di mano;
- b) per appello nominale (su richiesta di almeno un quinto delle/dei delegate/i);
- c) a scrutinio segreto per l'elezione delle/dei componenti del COMITATO DIRETTIVO e del COLLEGIO DEI SINDACI della FISASCAT-CISL TERRITORIALE di Ferrara, delle/dei delegate/i al Congresso regionale della FISASCAT-CISL REGIONALE Emilia Romagna e delle/dei delegate/i al Congresso territoriale della UST-CISL di Ferrara.

ART. 20

Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di 3 (tre) minuti.

ART. 21

Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, le/i delegate/i votano "pro-capite" e non secondo i voti congressuali rappresentati.

Nelle votazioni a scrutinio segreto ogni delegata/o partecipa alla votazione in base al numero delle/degli iscritte/i che rappresenta al Congresso.

ART. 22

L'attribuzione dei voti alle/ai delegate/i si effettua sulla base di quanto stabilito al c.1 dell'art. 5 del Regolamento per l'elezione delle/dei delegate/i al XXI CONGRESSO della FISASCAT-CISL TERRITORIALE DI FERRARA.

PRESENTAZIONE DELLE/A LISTE/A PER L'ELEZIONE NEL COMITATO DIRETTIVO DELLA FISASCAT-CISL TERRITORIALE DI FERRARA

ART. 23

L'elezione delle/dei componenti elettive/i del COMITATO DIRETTIVO della FISASCAT-CISL TERRITORIALE di FERRARA si svolge su una o più liste e con diritto di scelta fra le/i candidate/i delle varie liste.

La candidatura deve essere accettata per iscritto dall'interessata/o.

L'accettazione deve essere espressa con la firma posta accanto al nominativo di ciascuna lista.

Ogni candidata/o potrà far parte di una sola lista.

Le/l candidate/i non possono sottoscrivere la presentazione di alcuna lista.

Ogni presentatore non potrà firmare più di una lista.

Le liste sono valide se presentate da almeno 1/10 dei delegate/i aventi diritto al voto.

Ogni lista non può contenere un numero di candidate/i inferiore ad 1/3 delle/degli eleggibili.

Ogni lista dovrà garantire quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento di attuazione allo Statuto della FISASCAT-CISL NAZIONALE e dall'art. 2 del Regolamento per l'elezione dei delegati al XXI CONGRESSO della FISASCAT-CISL TERRITORIALE DI FERRARA.

Nel caso di lista unica il numero delle/dei candidate/i dovrà prevedere una maggiorazione pari ad almeno il 20% delle/degli eleggibili.

Nel caso di presentazione di più liste, ciascuna delle quali deve prevedere una maggiorazione pari o superiore al 20% delle/degli eleggibili della singola lista, il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 delle/dei delegate/i, può adottare il sistema della lista unica. In tal caso le/i candidate/i devono essere elencate/i in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione della assemblea congressuale.

Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle.

Ogni elettrici/elettore potrà votare non più dei 2/3 delle/degli eleggibili e non meno di 1/3, pena la nullità della scheda.

Risultano elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti salvo quanto previsto dalle norme di garanzia di cui all'art. 26 del Regolamento di attuazione dello Statuto e con riferimento agli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento per l'elezione dei delegati al XXI CONGRESSO della FISASCAT-CISL TERRITORIALE DI FERRARA.

PRESENTAZIONE DELLE/A LISTE/A PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI ALLE ISTANZE CONGRESSUALI SUPERIORI

ART. 24

L'elezione delle/dei delegati alle istanze congressuali superiori si svolge su una o più liste e con diritto di scelta fra le/i candidate/i delle varie liste.

La candidatura deve essere accettata per iscritto dall'interessata/o.

L'accettazione deve essere espressa con la firma posta accanto al nominativo di ciascuna lista.

Ogni candidata/o potrà far parte di una sola lista.

Le/i candidate/i non possono sottoscrivere la presentazione di alcuna lista.

Ogni presentatore non potrà firmare più di una lista.

Le liste sono valide se presentate da almeno 1/10 dei delegate/i aventi diritto al voto.

Le/i componenti di provenienza SAS, RSA ed elette/i nelle liste FISASCAT-CISL delle RSU dovranno essere almeno il 40% delle/dei delegate/i in lista per il Congresso della UST e non meno del 40% delle/degli elette/i.

Le/i componenti di provenienza SAS, TAS, RSA, Leghe, Rappresentanze Locali Sindacali ed elette/i nelle liste CISL delle RSU, dovranno essere almeno il 50% delle/dei delegate/i in lista per i Congressi regionali di Federazione di Categoria e non meno del 40% delle/degli elette/i.

Qualora risultasse eletto un numero inferiore rispetto a quello prescritto, si dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria delle/dei prime/i non elette/i nella lista congressuale, senza con questo modificare il numero complessivo delle/dei elette/i.

Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle.

La percentuale di giovani delegate/i under 35 per l'elezione ai congressi di istanza superiore e per le elezioni dei rispettivi Consigli Generali non dovrà essere inferiore al 10%.

La composizione delle liste, inoltre, dovrà prevedere un adeguato numero di lavoratrici/lavoratori immigrate/i e/o di seconda generazione al fine di garantire una presenza di tali categorie fra gli eletti fra i delegati ai congressi di istanza superiore di almeno il 5% rispetto al totale degli eletti.

In applicazione dell'art. 40 del Regolamento di attuazione dello Statuto confederale, la percentuale di rappresentanza di genere da inserire nelle liste dovrà essere almeno del 30%. La medesima percentuale dovrà essere rispettata anche tra le/gli elette/i.

Qualora risultasse eletto un numero inferiore delle/degli eleggibili, si dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria fino alle/agli prime/primi delle/dei non elette/eletti nella lista, senza con questo modificare il numero complessivo delle/degli elette/i.

Le liste non sono soggette all'obbligo di contenere un numero di candidati superiore rispetto alle/ai delegate/i da eleggere ai congressi delle istanze superiori eleggibili.

Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle.

Ogni elettrici/elettore potrà votare non più dei 2/3 delle/degli eleggibili e non meno di 1/3, pena la nullità della scheda.

Risultano elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti salvo quanto previsto dalle norme di garanzia di cui all'art. 26 del Regolamento di attuazione dello Statuto e con riferimento agli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento per l'elezione dei delegati al XXI Congresso della FISASCAT-CISL TERRITORIALE di Ferrara.

ART. 25

L'elezione dei componenti il Collegio dei Sindaci si svolge a scrutinio segreto con una o più liste e con diritto di scelta tra le/i candidate/i delle varie liste.

Il Collegio dei Sindaci è formato da cinque componenti, di cui tre effettivi e due supplenti.

Il Comitato Direttivo nomina il Presidente fra i componenti effettivi.

Non può essere candidato alla carica di Sindaco chi fa parte di Collegi di Sindaci di un altro organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e Regionali/Interregionale di Federazioni e/o Confederali.

La candidatura deve essere accettata per iscritto dall'interessata/o.

L'accettazione deve essere espressa con la firma posta accanto al nominativo di ciascuna lista.

Ogni candidata/o può far parte di una sola lista.

Le/I candidate/i non possono firmare la presentazione di liste.

Ogni presentatore non potrà firmare più di una lista.

Le liste sono valide se presentate da almeno 1/10 dei delegate/i aventi diritto al voto.

Ogni lista non può contenere un numero di candidate/i inferiore ad 1/3 delle/degli eleggibili.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

Componenti supplenti risultano i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi.

ART. 26

La presentazione delle liste/a dovrà avvenire entro le ore 11.00 del 06/03/2025.

ART. 27

Il presente Regolamento per lo svolgimento del Congresso, in tutte le sue articolazioni, recepisce integralmente principi ed indicazioni del Regolamento per lo svolgimento del XXI CONGRESSO FISASCAT-CISL NAZIONALE; pertanto, laddove si discostasse dai suddetti principi ed indicazioni, quanto in esso contenuto avrà natura cedevole rispetto a ciò che in quest'ultimo è stabilito.